

QUESITO N.22

Si chiede se, in relazione alla gara in oggetto, è ammesso il ricorso all'avvalimento tra soggetti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo tra progettisti (costituendo) indicato dall'impresa.

In particolare l'impresa indica un RTP composto da:

- progettista A (capogruppo) in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione, E22 Classe I categoria e) – E20 Classe I categoria c) (restauro edifici sottoposti a tutela) ed in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) di pagina 7 del bando di gara.*
- progettista B in possesso dei requisiti D02 Classe VII Categoria a) (bonifiche)*

Il progettista A, è carente del requisito C3 - D02 Classe VII Categoria a) (bonifiche) nella misura minima richiesta del 50% dall'ultimo capoverso a pag. 7 del bando di gara e per questo ricorre all'avvalimento da parte del progettista B.

Si chiede se tale modalità di partecipazione soddisfa i requisiti come sono stati indicati a pag 7 del bando di gara.

CHIARIMENTO N. 22

“Si conferma che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. In tal caso, occorre rispettare le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. In particolare si chiarisce che è ritenuto possibile l’utilizzo dell’avvalimento esterno (da parte di un’impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell’impresa avvalsa).

Si ricorda, in ogni caso, che ogni valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione saranno prese in esame dalla Commissione di Gara come indicato al punto 20.5 del Disciplinare di Gara.